

Allegato 2 – Trattamento di dati personali nel Sistan

A) Trattamento di categorie particolari di dati personali nell'ambito di lavori Sistan non compresi nel PSN

L'art. 2-sexies, comma 1, e l'art. 2-octies, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 –come modificato dal D.L. 101/2918– stabiliscono che i trattamenti di categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento UE) e di dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 Regolamento UE) necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, quali quelli effettuati per fini statistici da soggetti Sistan, sono ammessi qualora siano previsti da disposizioni di legge o –nei casi previsti dalla legge– di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

L'art. 6-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 322/1989 (*introdotto dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*) costituisce oggi il presupposto giuridico per il trattamento di dati personali particolari e di dati "giudiziari" (artt. 9 e 10 del Regolamento UE) nell'ambito di lavori previsti dal Programma statistico nazionale.

Manca invece ancora una disposizione a carattere generale di legge o di regolamento che fornisca il presupposto giuridico per il trattamento dei suddetti dati per lavori non compresi nel PSN, ma realizzati da soggetti Sistan per il perseguimento di finalità istituzionali delle rispettive amministrazioni (a meno che non siano previsti da specifiche norme di legge). Questo in considerazione del fatto che il nuovo articolo 2-sexies del Codice Privacy precisa che l'adozione di un regolamento da parte del Titolare del trattamento dei dati deve essere prevista dalla legge, a differenza di quanto accadeva con il previgente art. 20 (*ora abrogato*) che prevedeva direttamente l'adozione dei regolamenti.

Con riferimento al testo attuale del D.Lgs. 322/1989, si potrebbe integrare l'art. 6-bis con un comma 1-ter, che dovrebbe fare esplicito riferimento ai lavori statistici non compresi nel PSN, nonché al contenuto delle schede relativo ai trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari comprese negli schemi tipo di regolamento a suo tempo adottati dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni.

Di seguito si riporta una possibile bozza di articolo (PROPOSTA USCI):

Art. 6-bis. Trattamenti di dati personali

.....

1-ter. Per i trattamenti dei dati personali di cui al comma precedente effettuati dagli uffici di statistica del Sistan per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, ma non compresi nel Programma statistico nazionale, i soggetti Titolari del trattamento dei dati specificano in un Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2-sexies, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento.

Il Programma statistico dell'ente o altro idoneo documento programmatico, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica per ciascun trattamento le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati.

B) Comunicazione di dati personali per trattamenti statistici Sistan non compresi nel PSN

Le nuove disposizioni dell'art. 6 del d.lgs. 322/1989 costituiscono la base giuridica per la comunicazione di dati personali per scopi statistici tra soggetti facenti parte del Sistan.

In base all'art. 6 gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale potranno continuare a fornire agli altri enti e uffici di statistica, anche in forma individuale,

- i dati informativi, necessari per i trattamenti statistici previsti dal Programma statistico nazionale,
 - relativi all'amministrazione di appartenenza
 - o detenuti dall'amministrazione di appartenenza in ragione della propria attività istituzionale
 - o raccolti per finalità statistiche;
- i dati raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente.

La comunicazione tra soggetti Sistan di dati personali relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale, per esigenze statistiche direttamente connesse all'attività istituzionale del soggetto richiedente ma non previste dal PSN, trova invece attualmente la propria base giuridica negli artt. 2-ter, 2-septies e 2-octies del D.Lgs. 196/2003:

- a) la comunicazione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, quale quello per fini statistici nell'ambito del Sistan, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o (nei casi previsti dalla legge) di regolamento oppure, in mancanza di tale norma, previa comunicazione al Garante e decorso il termine di quarantacinque giorni senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottare a garanzia degli interessati;
- b) la comunicazione delle categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento) e dei dati relativi a condanne penali o reati (art. 10 Regolamento) è ammessa soltanto qualora sia prevista da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante (*trattamento per fini statistici nell'ambito del Sistan*), nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Ferma restando la disciplina relativa alle categorie particolari di dati personali, sarebbe utile verificare la possibilità di semplificare la comunicazione di dati personali (diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento) relativi all'amministrazione di appartenenza o da questa detenuti per finalità istituzionali, prevedendo direttamente in legge la possibilità di comunicare tali dati ad altri soggetti Sistan anche per lavori non compresi nel PSN.
